

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 6

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori ROVEDA, WILDE, TABLADINI, BRICCARELLO, MASIERO, MANARA, PERUZZOTTI, BASTIANETO, CECCATO, PODESTÀ, FRIGERIO, STEFANI, ROSSO e GANDINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della utilizzazione parziale dei fondi strutturali della Comunità europea riservati all'Italia

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia, benchè sia uno dei Paesi comunitari che più di ogni altro ne avrebbe il bisogno, continua, ormai da anni, ad usufruire solo in minima parte dei finanziamenti e contributi che la Comunità europea regolarmente eroga agli Stati membri per le più svariate finalità: dallo sviluppo delle aree disagiate (leggasi Mezzogiorno), al sostegno delle piccole e medie imprese, fino alla costruzione di linee metropolitane a Napoli. Pur soffocata dal debito pubblico, l'Italia, a differenza degli altri Paesi membri della Comunità europea, non riesce o non vuole - lo dovrà appurare l'istituenda Commissione parlamentare di

inchiesta - usufruire delle migliaia di miliardi che la Comunità europea ci mette a disposizione attraverso i cosiddetti Fondi strutturali. I Fondi strutturali sono uno degli strumenti finanziari attraverso cui la CE si propone di realizzare una maggiore coesione economica e sociale fra gli Stati membri, anche attraverso la politica di riequilibrio regionale, che l'Italia si è dimostrata incapace di interpretare e di attuare, con grave danno sia per lo sviluppo regionale, che per la politica occupazionale ed economica del nostro Paese nel suo complesso.

Da diversi documenti della Commissione delle Comunità europee, riportati dai prin-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cipali quotidiani nazionali, risulta infatti che l'Italia da anni ha usufruito solamente in minima parte dei Fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno (cosiddetto Obiettivo n. 1).

Il danno di questa sottoutilizzazione nel passato dei Fondi strutturali riservati all'Italia è maggiore dello loro semplice perdita perchè preclude la possibilità di usufruirne in futuro: se per esempio non dimostreremo in sede comunitaria di aver speso almeno il 50 per cento dei Fondi per lo sviluppo regionale (FESR), l'Italia non potrà più candidarsi ai nuovi programmi finanziati dalla Comunità.

Per ovviare a questa deprecabile situazione, la Comunità europea aveva poi introdotto le cosiddette «sovvenzioni globali», formula con cui si affidava anche ai privati, e non più unicamente alla Pubblica amministrazione, la possibilità di attingere

ai Fondi comunitari, ma anche in questo caso i risultati non hanno risposto alle attese.

Prendendo quindi atto dei continui ed inspiegabili inadempimenti, inerzie e ritardi da parte dello Stato italiano che ci hanno impedito di usufruire maggiormente dei finanziamenti comunitari (basti per tutti la possibilità, ancora una volta sfumata dell'agosto del 1991, di poter godere di fondi supplementari nell'ambito dei Programmi integrati mediterranei, che sono stati dirottati verso la Francia che si è dimostrata capace di spenderli), si chiede la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che faccia luce sui motivi e sulle eventuali responsabilità, politiche ed amministrative, di questo annoso ed apparentemente inspiegabile susseguirsi di occasioni e di soldi perduti, unico nel suo genere nel panorama europeo.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare le cause e le responsabilità della utilizzazione parziale dei Fondi strutturali riservati dalla Comunità europea allo Stato italiano.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal presidente del Senato della Repubblica in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei componenti la Commissione nominati ai sensi del comma 1.

3. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla sua costituzione e presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, in cui sono comprese le norme per lo svolgimento di audizioni e per il ricevimento di testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento.

Art. 4.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, mediante trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della Commis-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie, o che concorre a compiere atti di inchiesta oppure che ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto, di cui al comma 3, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il presidente della Commissione riferisce al presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto di cui al comma 3, per l'irrogazione, delle sanzioni previste dal Regolamento del Senato, in quanto applicabile.

## Art. 5.

1. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto delle sue attività, nonché di altri consulenti o esperti di sua scelta.

## Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.